



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA ED ENERGIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE**

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**DIREZIONE GENERALE PER GLI AEROPORTI ED IL TRASPORTO AEREO DEL
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA GESTIONE
DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO DEL
PROTOCOLLO DI KYOTO**

Visto l'articolo 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, a sua volta modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, adottata al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di recepimento della direttiva 2009/29/CE, come modificato dal decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che istituisce il "Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto";

Considerato che l'art. 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 prevede, al comma 11, che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite, in un apposito regolamento, le modalità di funzionamento del “Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto”;

Considerato che, ai sensi dell’art. 4, comma 11 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il regolamento assicura la costante operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli atti e alle deliberazioni che lo stesso deve adottare e disciplina in particolare le audizioni dei soggetti interessati, le forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica, dei relativi ordini del giorno, degli atti e delle decisioni, nonché i lavori della Segreteria tecnica in gruppi istruttori;

Vista altresì la direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;

Visto, in particolare, l’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, ai sensi del quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell’adempimento dei compiti previsti dal medesimo decreto, si avvalgono come organo tecnico del “Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto”;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, “il Comitato è integrato nel suo Consiglio direttivo da tre componenti, uno nominato dal Ministro dell’ambiente, uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, fra il personale di dette amministrazioni, ed uno designato dalla Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dalla Segreteria tecnica di cui al comma 2”;

Considerato altresì che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, nell’ambito del “Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di

Kyoto” è istituita la “Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂”, e che la composizione e le funzioni della Segreteria sono disciplinate dal medesimo articolo 4;

Ritenuto di dover disciplinare le modalità di funzionamento del “Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto”, ai sensi dell’articolo 4, comma 11 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, integrato dalla “Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂”, ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162

A D O T T A

il seguente Regolamento

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 11 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, disciplina la composizione e il funzionamento del “Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione dell’attività di progetto del Protocollo di Kyoto” (di seguito denominato “Comitato”), istituito dall’articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 come autorità nazionale competente ai sensi della direttiva 2003/87/CE.
2. Il presente regolamento disciplina altresì la composizione e il funzionamento del Comitato per l’adempimento dei compiti previsti dall’articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne assicura l’adeguato supporto logistico ed organizzativo.

ART. 2

(Organi del Comitato)

1. Sono organi del Comitato:
 - a) il Consiglio direttivo, che esercita funzioni deliberanti;
 - b) la Segreteria tecnica che svolge attività istruttoria nelle materie di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (di seguito “Segreteria tecnica ETS”);
 - c) la “Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂”, che svolge attività istruttoria nelle materie di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.

ART. 3

(Membri del Comitato)

1. I membri del Comitato sono scelti tra persone di comprovata esperienza come segue:
 - a) i membri del Consiglio direttivo sono scelti tra persone di comprovata esperienza nei settori interessati dal decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 o dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162;
 - b) i membri della Segreteria tecnica ETS sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;
 - c) i membri della Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO2 sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
2. I membri del Comitato sono tenuti, in relazione ai rispettivi ruoli, a:
 - a) svolgere i compiti ad essi affidati, ai sensi del presente decreto, con idonea diligenza professionale e con l'assoluta osservanza dei tempi assegnati per il loro svolgimento;
 - b) collaborare tra loro, con il referente del gruppo di lavoro istruttorio cui appartengono e con i componenti degli altri gruppi di lavoro istruttori, con gli organi del Comitato;
 - c) attestare il periodico assolvimento dei compiti derivanti dall'incarico conferito predisponendo una dettagliata relazione sulle attività svolte da trasmettere al Presidente; per i componenti cui spetta il compenso, tale dichiarazione costituisce condizione per la liquidazione.

ART. 4

(Conflitto di interessi)

1. I membri del Comitato, inclusi quelli nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del presente decreto, non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, che possa pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al Comitato stesso. A tal fine i membri del Comitato dichiarano, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 l'insussistenza di tale conflitto

all'atto dell'accettazione della nomina, a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I membri del Comitato sono tenuti a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato, al Ministero o all'ente designante, ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi, astenendosi comunque dal partecipare all'adozione di atti relativi ai casi in cui esista una situazione di conflitto effettivo. A seguito di tale comunicazione, il Ministero o l'ente designante provvede alla sostituzione dell'esperto.

ART. 5

(Incompatibilità)

1. La carica di membro del Comitato, inclusi quelli nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del presente decreto, è incompatibile con:
 - a) l'accettazione o lo svolgimento di ogni incarico, attività professionale o di consulenza svolta per organizzazioni pubbliche o private nell'ambito delle materie di competenza del Comitato, anche se a titolo gratuito, ad eccezione di quelli svolti per le stesse amministrazioni che designano i componenti del Comitato ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, dell'articolo 12 e dell'articolo 17 del presente decreto;
 - b) la carica di consigliere di amministrazione, direttore generale, lo svolgimento di funzioni di direzione e indirizzo nonché con lo svolgimento di rapporti di lavoro subordinato all'interno di soggetti privati che sono o potrebbero essere destinatari dell'attività del Comitato.
2. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 sono previste a pena di decadenza. I membri del Comitato, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di ogni causa di incompatibilità.
3. Ferma la responsabilità penale per dichiarazioni false o mendaci, l'esistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo, al momento del conferimento dell'incarico di membro del Comitato oppure sopravvenuta, comporta la decadenza di diritto del soggetto interessato.
4. In caso di incompatibilità esistente al momento del conferimento dell'incarico, il Presidente del Comitato comunica la causa di incompatibilità ed i relativi effetti all'interessato che può presentare osservazioni entro i successivi quindici giorni. Il Presidente sottopone al Consiglio direttivo la decisione sulla decadenza entro dieci

giorni dal ricevimento delle osservazioni del soggetto interessato o entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione della causa di incompatibilità senza che l'interessato abbia presentato le proprie osservazioni.

5. Qualora la causa di incompatibilità sopravvenga rispetto al momento del conferimento dell'incarico, il soggetto interessato deve darne immediata comunicazione al Presidente, che provvede a dichiararne la decadenza nei successivi dieci giorni, nonché al Ministero o ente designante, che provvede ad indicare un nuovo esperto.
6. In ogni caso, il comportamento dei membri del Comitato si conforma a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dal Legge 6 novembre 2012, n. 190.

ART. 6

(Decadenza, revoca e dimissioni dei membri del Comitato)

1. I membri del Comitato perdono la carica per morte, decadenza, dimissioni o revoca.
2. Il membro del Comitato che per qualsiasi ragione non intenda più ricoprire la carica prima della conclusione del mandato, trasmette una dichiarazione sottoscritta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Presidente del Comitato, il quale, sentito il Consiglio direttivo, al fine di assicurare la costante operatività e funzionalità del Comitato stesso, segnala all'amministrazione di appartenenza del dimissionario la necessità di assumere le relative determinazioni anche ai fini della sostituzione del membro dimissionario.
3. Costituiscono casi di decadenza:
 - a) l'assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive nel corso dell'anno solare;
 - b) l'assenza ingiustificata ad almeno la metà delle riunioni nel corso dell'anno solare.
4. Costituiscono casi di revoca:
 - a) gravi violazioni dei doveri derivanti dalla carica di membro del Comitato;
 - b) ripetuta inosservanza del rispetto dei termini temporali di completamento delle istruttorie.
5. Il Consiglio direttivo delibera sui casi di decadenza e di revoca, e ne dà formale comunicazione al soggetto interessato che, entro quindici giorni dal ricevimento della stessa, può presentare memorie scritte. Se il soggetto interessato non presenta memorie scritte o se, valutate le memorie presentate dall'interessato, il Consiglio direttivo conferma la decadenza o la revoca, il Presidente del Comitato, al fine di assicurare la

costante operatività e funzionalità del Comitato stesso, segnala all'amministrazione di appartenenza del dimissionario la necessità di assumere le relative determinazioni, ai fini della sostituzione del membro.

Capo II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 7

(Composizione del Consiglio direttivo)

1. Fermo quanto previsto dal comma 2, il Consiglio direttivo è composto dai seguenti membri:
 - a) sei membri titolari di diritto di voto, dei quali tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (compreso il Presidente) e tre dal Ministro dello sviluppo economico (compreso il Vicepresidente);
 - b) tre membri con funzioni consultive nominati, rispettivamente, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro per le politiche europee e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
2. La composizione del Consiglio direttivo è integrata:
 - a) da due membri con funzioni consultive nominati dal Ministro degli affari esteri per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;
 - b) da tre membri nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), titolari di diritto di voto, per l'esercizio delle funzioni inerenti le attività di trasporto aereo, di cui al capo III e V del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;
 - c) da tre membri titolari di diritto di voto, rispettivamente nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico fra il personale di dette amministrazioni e dalla Conferenza Stato-regioni, per l'esercizio delle funzioni inerenti le materie di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
3. I membri del Consiglio direttivo titolari di diritto di voto dispongono di un voto ciascuno; non hanno diritto di voto e non sono considerati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio direttivo i membri del Consiglio direttivo con funzioni consultive.

4. Fermo quanto disposto dal comma 2, lettera a) del presente articolo, per le attività di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 il Consiglio direttivo può avvalersi di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE, che svolge la sua attività nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 14 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
5. Il Presidente è nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il vicepresidente dal Ministro dello sviluppo economico.
6. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per quattro anni.

ART. 8

(Competenze del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo:
 - a) approva i verbali delle sedute;
 - b) delibera sulle proposte dalla Segreteria tecnica ETS e della Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂;
 - c) delibera su quant'altro demandato per legge o ai sensi del presente regolamento, o sottoposto al suo esame dalla Segreteria tecnica ETS, dalla Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂ o dal Presidente;
 - d) delibera sull'organizzazione dei lavori della Segreteria tecnica ETS in gruppi istruttori e sull'eventuale istituzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 13 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 di gruppi di lavoro della Segreteria tecnica ETS composti da esperti esterni in rappresentanza dei soggetti operanti in ambito economico, sociale e ambientale maggiormente rappresentativi.

ART. 9

(Convocazione del Consiglio direttivo e quorum)

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno due dei membri titolari di diritto di voto.
2. La lettera di convocazione contiene le indicazioni di data e ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. La convocazione è trasmessa, a mezzo di posta elettronica, a ciascun membro del Consiglio direttivo, almeno sette giorni prima della seduta, riducibili a tre in caso di urgenza ed è pubblicata sul sito di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

3. L'avviso di convocazione è altresì trasmesso al coordinatore della segreteria tecnica ETS ovvero della Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂, che partecipano alle sedute ai sensi dell'art. 10 comma 3 del presente regolamento.
4. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri titolari di diritto di voto.
5. Ai fini di cui al comma 4:
 - a) per l'espletamento dei compiti inerenti le attività di trasporto aereo, il Consiglio direttivo è regolarmente costituito quando sono presenti almeno cinque dei nove membri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera b);
 - b) per l'espletamento dei compiti di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 il Consiglio direttivo è regolarmente costituito quando sono presenti almeno cinque dei nove membri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera c);
 - c) in tutti gli altri casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), il Consiglio direttivo è regolarmente costituito quando sono presenti almeno quattro dei membri di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
6. Nel caso di sopravvenuta mancanza del numero legale, se lo stesso può essere ripristinato in un ragionevole intervallo di tempo, il Presidente sospende la seduta in attesa del raggiungimento del numero legale; se il numero legale non è ripristinato in un ragionevole lasso di tempo, da definirsi sulla base delle circostanze riscontrate, il Presidente scioglie la seduta.
7. Ogni membro del Consiglio direttivo può chiedere la verifica del numero legale anche nel corso della seduta e, in ogni caso, prima che si proceda, ove previsto, alla votazione sui singoli argomenti.
8. Le convocazioni, gli ordini del giorno e le deliberazioni del Consiglio direttivo sono pubblicate sul sito web di cui all'art. 18 del presente regolamento.

ART. 10

(Le sedute del Consiglio direttivo)

1. Almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio direttivo, il coordinatore della Segreteria tecnica ETS ovvero il coordinatore della Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂, in base ai punti all'ordine del giorno, trasmette ai membri del Consiglio

direttivo le relazioni tecnico istruttorie e le proposte di deliberazione approvate ai sensi dell'articolo 14 comma 6.

2. È ammessa la delega in forma scritta ad un altro membro del Consiglio direttivo, a condizione che i membri presenti consentano comunque il raggiungimento del quorum costitutivo di cui all'articolo 9, commi 4 e 5; ogni membro presente non può rappresentare più di un membro assente.
3. Alle sedute del Consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il coordinatore della Segreteria tecnica ETS ovvero della Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂, a seconda dei punti all'ordine del giorno, e un segretario verbalizzante individuato dal Presidente tra i membri della Segreteria tecnica ETS o della Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂.
4. Durante le sedute del Consiglio direttivo, il Presidente espone tutti i punti all'ordine del giorno e procede ad illustrarli singolarmente, salvo delega per ciascun singolo punto al coordinatore della Segreteria tecnica ETS o al coordinatore della Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂.
5. Su ciascun punto all'ordine del giorno, dopo l'illustrazione preliminare, si svolge la discussione tra i membri del Consiglio direttivo. Al termine della discussione, il Presidente dichiara chiusa la discussione e indice la votazione, ove prevista.
6. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, calcolata ai sensi dell'articolo 7. Il voto è palese.
7. Se all'esito della discussione emergono ulteriori esigenze istruttorie, di integrazioni o modifiche delle proposte di deliberazione trasmesse dalla Segreteria tecnica ETS o dalla Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂, il Consiglio direttivo delibera, nel rispetto del quorum deliberativo, in ordine a:
 - a) la trasmissione della proposta di delibera alla Segreteria tecnica ETS o dalla Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂ per gli ulteriori approfondimenti istruttori;
 - b) la sottoposizione della proposta di delibera trasmessa dalla Segreteria tecnica ETS o dalla Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂ alla votazione.
8. Ciascun membro del Consiglio direttivo, almeno 48 ore prima della seduta, può presentare richieste scritte sullo stato dei procedimenti amministrativi, anche estranei all'ordine del giorno, al coordinatore della Segreteria tecnica ETS o al coordinatore

della Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO2. Questi ne riferisce al termine della medesima seduta.

9. Delle sedute del Consiglio direttivo viene redatto verbale in forma sintetica. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante ed è successivamente trasmesso a ciascun membro del Consiglio direttivo. Il verbale viene approvato dal Consiglio nel corso della successiva seduta.

ART. 11

(Il Presidente del Consiglio direttivo)

1. Il Presidente del Consiglio direttivo è nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha la rappresentanza legale del Comitato e lo presiede.
2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli indirizzi generali, i criteri, i metodi di lavoro e le priorità, volti ad assicurare efficacia, tempestività ed imparzialità all'attività del Comitato;
 - b) convoca il Consiglio direttivo e ne presiede le sedute;
 - c) garantisce l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle votazioni;
 - d) dirige i lavori e nomina il segretario verbalizzante;
 - e) verifica il quorum costitutivo prima dell'apertura di ogni seduta;
 - f) decide circa la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo dei membri aggiunti nelle ipotesi di cui all'articolo 7, commi 2 e 4 del presente regolamento;
 - g) avanza eventuali proposte al Consiglio direttivo;
 - h) verifica il quorum deliberativo in esito ad ogni votazione;
 - i) proclama i risultati delle votazioni;
 - j) sospende e scioglie la seduta;
 - k) può presentare richieste di chiarimenti o sollecitare determinate attività ai coordinatori della Segreteria tecnica ETS o della Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO2;
 - l) adotta le determinazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.
3. I rapporti con l'Amministratore del Registro di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e con Accredia sono curati direttamente dal Presidente tali compiti possono essere delegati ad uno o più componenti del Consiglio direttivo.

4. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente.
In caso di impedimento anche del vicepresidente, le funzioni di Presidente sono delegate al membro di età più elevata del Consiglio direttivo.

Capo III – LA SEGRETERIA TECNICA ETS

ART. 12

(Composizione della Segreteria tecnica ETS)

1. La Segreteria tecnica ETS è composta da ventidue membri nominati come segue:
 - a) un coordinatore e cinque membri nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - b) sei membri nominati dal Ministero dello sviluppo economico;
 - c) due membri nominati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente;
 - d) due membri nominati dall'ISPRA;
 - e) due membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
 - f) un membro nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
 - g) due membri nominati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
 - h) un membro nominato dal GSE.
2. I membri nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC svolgono le loro funzioni per l'espletamento dei compiti inerenti le attività di trasporto aereo, partecipando alle sedute della Segreteria tecnica ETS e ai gruppi di lavoro istruttori che hanno ad oggetto l'esame e l'istruttoria di tali attività.

ART. 13

(Coordinatore della segreteria tecnica ETS)

1. I rapporti tra la Segreteria tecnica ETS e il Consiglio direttivo sono curati dal coordinatore della Segreteria tecnica ETS, che è responsabile dell'organizzazione del lavoro di tale organo.
2. Il coordinatore della Segreteria tecnica ETS partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
3. Il coordinatore della Segreteria tecnica ETS è responsabile dell'organizzazione del lavoro della stessa e ne risponde al Consiglio direttivo. Il coordinatore della Segreteria tecnica ETS, al fine di organizzare il lavoro, ripartisce tra i membri della Segreteria tecnica ETS, sulla base delle specifiche competenze ed in modo uniforme a garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema, le diverse aree di attività.

4. Il coordinatore della Segreteria tecnica ETS:
 - a) convoca e presiede le sedute della Segreteria tecnica ETS;
 - b) individua i gruppi di lavoro istruttori di cui all'articolo 15, nomina al loro interno un referente incaricato di riferire periodicamente, coordina il lavoro di tali gruppi di lavoro istruttori;
 - c) definisce annualmente il calendario delle sedute della Segreteria tecnica ETS e l'ordine dei lavori;
 - d) può chiedere in qualsiasi momento informazioni sull'attività svolta dai membri della Segreteria tecnica ETS e dei singoli gruppi istruttori;
 - e) sottopone al Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 10 comma 1, le relazioni istruttorie e le proposte di deliberazione di cui all'articolo 14 comma 6 che devono riportare data certa ed essere comunque sottoscritte dal coordinatore.

ART. 14

(Funzionamento della Segreteria tecnica ETS)

1. La Segreteria tecnica ETS ha funzioni istruttorie nelle materie di competenza del Comitato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
2. Il lavoro della Segreteria tecnica ETS, è svolto mediante procedure e istruzioni di lavoro che comprendono in particolare:
 - a) aspetti generali e diversi (campo di applicazione direttiva 2003/87/CE, Carbon Leakage, Piccoli Emettitori);
 - b) autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra e piani di monitoraggio;
 - c) assegnazione e rilascio quote;
 - d) comunicazione e verifica delle emissioni. Rapporti con i verificatori;
 - e) Sanzioni e contenzioso;
 - f) Aviazione.
3. Le attività della Segreteria tecnica ETS sono affidate ad appositi gruppi istruttori.
4. Le sedute della Segreteria tecnica ETS sono convocate dal coordinatore, di propria iniziativa secondo il calendario approvato ovvero qualora lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno tre membri della Segreteria tecnica ETS.
5. La convocazione è trasmessa, a mezzo di posta elettronica, a ciascun membro della Segreteria tecnica ETS almeno sette giorni prima della seduta, riducibili a tre in caso di

urgenza con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché l'indicazione del gruppo o dei gruppi istruttori interessati.

6. Ciascuna seduta della Segreteria tecnica ETS si conclude con l'acquisizione da parte del coordinatore e l'approvazione delle relazioni istruttorie, corredate della relativa documentazione, e delle eventuali proposte di deliberazione. Le relazioni e le proposte di deliberazione sono sottoscritte dai componenti del gruppo istruttorio che ha svolto l'attività e dal coordinatore.
7. La Segreteria tecnica ETS è dotata di idoneo e autonomo sistema informatico per la gestione degli atti e della documentazione relativa alle attività del Comitato e di ogni altro dato utile a tale attività.
8. Qualora lo richieda il Consiglio direttivo, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d) del presente regolamento, le attività della Segreteria tecnica ETS sono svolte con gruppi di lavoro costituiti da esperti esterni.
9. Il Coordinatore può sottoporre alla Segreteria tecnica ETS in seduta collegiale questioni e problemi segnalati dai referenti di ciascun gruppo istruttorio.

ART. 15

(Gruppi istruttori della Segreteria tecnica)

1. Il coordinatore della Segreteria tecnica propone al Consiglio direttivo la composizione dei gruppi istruttori per le diverse attività di competenza del Comitato, e individua al suo interno il soggetto referente.
2. Ciascun gruppo istruttorio è costituito da almeno tre membri della Segreteria tecnica ETS.
3. Il referente ha il compito di assicurare l'efficace coordinamento del suo gruppo di lavoro istruttorio ed il rispetto dei termini temporali previsti per il completamento dell'istruttoria. Il referente comunica al coordinatore della Segreteria tecnica ETS eventuali questioni insorte durante lo svolgimento delle attività del suo gruppo di lavoro istruttorio e propone eventuali soluzioni, sulle quali decide il coordinatore della Segreteria tecnica.
4. Il coordinatore della Segreteria tecnica ETS, in caso di necessità di specifiche professionalità, può affidare lo svolgimento dell'istruttoria a più gruppi di lavoro istruttori.

5. Ciascun gruppo di lavoro istruttorio, a conclusione della propria attività, redige apposita relazione tecnica ed eventuale proposta di deliberazione, e le trasmette al coordinatore della Segreteria tecnica almeno otto giorni prima di ogni seduta collegiale. Ciascun componente del gruppo di lavoro istruttorio può chiedere di far annotare, all'interno della relazione tecnica o nella proposta di deliberazione, alcune motivate posizioni personali. Durante le sedute della Segreteria tecnica ETS la relazione tecnica e l'eventuale proposta di deliberazione sono acquisite ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del presente decreto.
6. Prima di ogni seduta della Segreteria tecnica ETS il coordinatore può chiedere a ciascun gruppo di lavoro istruttorio ulteriori approfondimenti, integrazioni documentali o modifiche della proposta di deliberazione trasmessa.

ART. 16

(Audizione dei soggetti interessati)

1. I soggetti interessati alle attività del Comitato possono presentare motivata istanza di audizione tramite lettera raccomandata oppure posta elettronica certificata.
2. Il coordinatore della Segreteria tecnica ETS comunica al soggetto richiedente la data e l'ora dell'audizione con un preavviso di almeno sette giorni.
3. Le audizioni si svolgono presso la sede del Comitato, alla presenza del coordinatore della Segreteria tecnica ETS e del gruppo istruttorio competente in considerazione del soggetto auditato.
4. Dell'audizione è redatto apposito verbale, presentato dalla Segreteria tecnica ETS al Consiglio Direttivo unitamente ad una relazione istruttoria.
5. L'interessato può chiedere il rinvio dell'audizione a data successiva previa presentazione di idonea documentazione comprovante l'esistenza di grave impedimento o giustificato motivo.

Capo IV – LA SEGRETERIA TECNICA PER LO STOCCAGGIO DI CO2

ART. 17

(Composizione e funzionamento della Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO2)

1. La Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO2 è composta da tredici membri nominati come segue:

- a) un coordinatore e un membro nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - b) due membri nominati dal Ministero dello sviluppo economico;
 - c) due membri nominati dall'ISPRA;
 - d) due membri nominati dall'UNMIG;
 - e) un membro nominato dall'ISS;
 - f) un membro nominato dal Ministero dell'Interno;
 - g) un membro nominato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
 - h) due membri nominati dalla Conferenza Stato-regioni.
2. La composizione della Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO2 è integrata da un rappresentante designato dalla regione territorialmente interessata nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 3 e 16, comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
 3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 la Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO2, in casi eccezionali, ove necessario, si avvale di enti, istituti ed organismi di ricerca per lo svolgimento delle sue attività.
 4. Il coordinatore della Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO2 è responsabile dell'organizzazione del lavoro della Segreteria tecnica di competenza e cura i rapporti della stessa con il Consiglio direttivo in composizione speciale, ai sensi dell'articolo 11.
 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli 13 e 15 del presente decreto.
 6. La Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO2 ha funzioni istruttorie nelle materie di cui al del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 e adotta le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio direttivo ai fini dell'approvazione.
 7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 4 a 7.

Capo V - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 18

(Pubblicazione telematica dei dati)

1. Il Comitato, tramite il coordinatore della Segreteria tecnica ETS, provvede alla pubblicazione su apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare quanto richiesto ai sensi del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 nonché i seguenti atti e informazioni:

- a) i nominativi e i curricula di tutti i membri del Consiglio direttivo e della Segreteria tecnica ETS, con la specificazione degli incarichi ricoperti;
 - b) l'indicazione dei membri dei gruppi di lavoro istruttori costituiti;
 - c) le convocazioni delle riunioni del Consiglio direttivo ed il relativo ordine del giorno;
 - d) le convocazioni delle riunioni della Segreteria tecnica ETS e il relativo ordine del giorno;
 - e) tutti gli atti e le decisioni approvati dal Consiglio direttivo;
2. La Segreteria tecnica ETS cura la predisposizione e l'aggiornamento della sezione dedicata al Comitato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 3. Sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituita apposita sezione, gestita dalla Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO₂, per la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati del Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO₂.

ART. 19

(Deliberazioni e consultazioni attraverso procedura scritta)

1. Nei casi di particolare urgenza, il Presidente può ricorrere alla approvazione delle deliberazioni mediante procedura scritta, fissandone le modalità e prevedendo un congruo termine entro il quale ciascun componente del Consiglio esprime la propria posizione.
2. La previsione di cui al comma 1 si applica anche alle consultazioni dei membri del Consiglio direttivo.

ART. 20

(Rapporti con l'esterno)

1. Il Comitato è dotato di un proprio protocollo, per la registrazione delle comunicazioni in entrata e in uscita, e di una propria casella di posta elettronica certificata
2. Le comunicazioni formali con gli operatori devono essere effettuate tramite posta elettronica certificata

ART. 21

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La prima convocazione del Consiglio direttivo successiva all'entrata in vigore del presente regolamento può avvenire qualora siano stati nominati i due terzi dei membri del Comitato titolari del diritto di voto.
2. Il regolamento è aggiornato su proposta di almeno tre quarti dei membri del Consiglio direttivo con decreto della Direzione Generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con la Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare del Ministero dello sviluppo economico e con la Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Direttore Generale


Avv. Maurizio Pernice



per concerto

Ministero dello Sviluppo Economico
Direttore Generale

Dot.ssa Rosaria Fausta Romano



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direttore Generale

Dr. Renato Poletti

